



# *Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico*

PATRIMONIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## **REGOLAMENTO DEL FONDO SPECIALE DI INVESTIMENTO MOBILIARE “FONDO SVILUPPO”**

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

### **Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA E DURATA DEL FONDO**

1. Con delibera dell'08 luglio 2011 l'ente promotore, per celebrare la fausta ricorrenza giubilare del 150° dell'Unità d'Italia, ha istituito il fondo patrimoniale denominato “FONDO SVILUPPO” - Fondo Speciale di Investimento Mobiliare - (di seguito il “Fondo”).
2. In ottemperanza alle sue finalità istitutive il Fondo viene attribuito direttamente alla REPUBBLICA ITALIANA ad incremento del patrimonio nazionale.
3. Lo STATO gestirà il Fondo nel rispetto del vincolo di destinazione istitutivo. Per effetto della sua attribuzione, con provvedimento 07 dicembre 2011, al nuovo ente di interesse pubblico denominato “Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico”, codice fiscale 97680360589 (di seguito “Ente”), del complesso dei beni e dei rapporti giuridici relativi all'attività di promozione e gestione del Fondo, l'Ente ha assunto, in virtù delle disposizioni di cui all'Articolo 34, n. 1 e 3 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n.214, le funzioni di promozione e di gestione del Fondo, con decorrenza al 01 gennaio 2012.
4. La durata del fondo è illimitata.

### **Art. 2 CARATTERISTICHE DEL FONDO**

1. Il Fondo è diviso in 10.000.000 (dieci milioni) di quote del valore nominale di 1000.00 (mille/00) euro cadauna. Il valore complessivo del Fondo alla data di chiusura del rendiconto semestrale di esercizio al 30 giugno 2019 è di Euro 9.969.292.057,94.
2. Obiettivo del Fondo è quello di realizzare plusvalenze principalmente attraverso le ricadute degli stanziamenti statutari dell'Ente, nonché l'investimento in valori mobiliari e successiva dismissione degli stessi.
3. Gli investimenti saranno prevalentemente effettuati in Italia in aziende operanti nei settori manifatturiero, industriale, commerciale e di servizi.  
L'ammontare degli investimenti sarà compreso da un minimo del 20% ad un massimo dell'80% dell'importo complessivo del Fondo.



# *Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico*

PATRIMONIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4. Gli investimenti del Fondo saranno prevalentemente rivolti ad imprese ben gestite con una posizione competitiva ben definita e con buoni margini operativi. Saranno altresì ricercate operazioni atte a stabilizzare compagini azionarie ed assecondare il trapasso generazionale di aziende a gestione familiare anche attraverso operazione di leverage buy-out o management buy-in o buy-out.
5. Sono previsti anche interventi in favore di aziende in crisi e in imprese in fase di avviamento, nonché interventi in favore del Terzo Settore, entro comunque il perimetro delle linee di intervento statutarie dell'Ente.
6. Il Fondo potrà acquistare beni e titoli di società finanziate da società del gruppo di appartenenza del Gestore; negoziare beni con altri fondi gestiti dalla medesima società o da società del gruppo di appartenenza e i criteri utilizzati per tali negoziazioni; investire in parti di altri OICR - OICVM gestiti o istituiti dalla società promotrice, dal gestore, da altre società agli stessi legati tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta; concedere in locazione beni del fondo a società del proprio gruppo di appartenenza o affidare a queste ultime servizi relativi alla gestione delle attività dei fondi.
7. L'organo amministrativo dell'Ente ha la facoltà di procedere alla distribuzione, anche parziale, dei proventi, secondo le modalità di cui all'Art. 10 del presente Regolamento.

## **Art. 3 GESTORE**

1. Il Fondo è gestito dall'organo esecutivo dell'Ente (Gestore) nell'interesse comune dei partecipanti nelle modalità previste dalla delibera istitutiva e dalle linee guida programmatiche dell'Ente, nonché nel rispetto delle linee guida e di indirizzo di Finanza Pubblica dello STATO ITALIANO, della BANCA D'ITALIA, della CONSOB e del presente Regolamento.

L'esecutivo del Gestore è l'Organo responsabile dell'attività di gestione e, in particolare, delibera in materia di politiche di investimento del Fondo.

L'esecutivo del Gestore compatibilmente con le previsioni statutarie potrà conferire deleghe di poteri a propri membri e a dirigenti dell'Ente.

2. L'esecutivo del Gestore, al fine di sfruttare più convenientemente le opportunità offerte dal mercato, potrà inoltre conferire a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione deleghe aventi per oggetto la gestione, anche parziale, del Fondo.

Per l'esecuzione di tali operazioni il delegato si dovrà attenere alle istruzioni impartite periodicamente ed a brevi intervalli di tempo da parte dei competenti Organi del Gestore.

La delega comunque:

- non implicherà alcun esonero con limitazione di responsabilità dell'esecutivo.
- potrà essere revocata con effetto immediato dell'Ente ed avrà un carattere non esclusivo;
- prevederà un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la costante ricostruzione del patrimonio gestito;
- indicherà le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Tesoreria Depositaria.

L'esecutivo del Gestore eserciterà un controllo costante sulle operazioni poste in essere.

3. Nell'espletamento dei compiti attinenti la politica di investimento e disinvestimento, l'Ente potrà altresì avvalersi, a titolo meramente consultivo e/o di assistenza gestionale, di un Comitato Tecnico Consultivo, di cui potranno far parte anche soggetti esterni al Gestore,



# *Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico*

PATRIMONIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

nonché di altri soggetti esterni. Le deliberazioni del Comitato Tecnico Consultivo non comporteranno comunque alcun esonero di responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

4. L'attività del Gestore sarà rivolta alla ricerca di opportunità di investimento, negoziando al meglio, nell'interesse degli investitori, il prezzo di acquisizione della partecipazione e le altre condizioni anche attraverso la stipula di idonei patti parasociali con gli altri azionisti della Società oggetto dell'investimento che, fra l'altro, potranno prevedere anche le condizioni per la dismissione da parte del Fondo.

Il Gestore svolgerà inoltre un costante e continuo controllo e monitoraggio sulle partecipazioni acquisite, con l'obiettivo di massimizzare il valore del proprio investimento. Tale attività potrà comportare anche la presenza attiva nei Consigli di Amministrazione o nei Comitati delle società partecipate di propri esponenti o delegati. Infine, il Gestore si occuperà della dismissione delle partecipazioni con l'obiettivo di massimizzare la plusvalenza nell'interesse dei sottoscrittori.

5. L'esercizio dei diritti inerenti i titoli in portafoglio rientra a pieno titolo nel quadro dei poteri di esecuzione dell'incarico gestorio ricevuto.

## **Art. 4 BANCA DEPOSITARIA E TESORERIA DELEGATA**

1. L'istituto EXER S.r.l.s., domiciliato per l'espletamento del presente ufficio presso il FONDO NAZIONALE SVILUPPO 00187 Roma, Via Ludovisi 35 – Codice fiscale 03703450365 – Iscrizione Registro Nazionale Cambiavalute OAM n. CV100, (istituto di seguito denominato anche "Tesoreria") assume l'incarico di Tesoreria del Fondo. Essa è incaricata del regolamento, tramite POSTE ITALIANE S.p.A., di tutte le operazioni disposte dall'Ente per la gestione del Fondo e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dalla disciplina vigente e dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e del Regolamento.

Le funzioni di emissione e consegna dei Certificati delle quote di partecipazione al Fondo, nonché della gestione degli strumenti finanziari emessi, che sono depositate in regime di accentramento presso l'Ente facente funzioni anche di Banca Depositaria, possono venire delegate direttamente anche alla Tesoreria.

I compiti della Tesoreria sono quelli stabiliti dalla disciplina vigente.

2. Sotto la propria responsabilità e previo assenso dell'Ente, la Tesoreria ha facoltà di dare in subdeposito i titoli del Fondo a soggetti scelti nell'ambito delle categorie individuate in via generale dall'Organo di Vigilanza ai sensi della disciplina vigente.

3. L'incarico alla Tesoreria è conferito a tempo indeterminato, tuttavia l'Ente potrà revocare in ogni momento il suddetto incarico e designare in sua sostituzione un altro istituto.

4. La Tesoreria potrà recedere dall'incarico con un preavviso di almeno 6 mesi. L'efficacia della revoca ovvero del recesso è sospesa fino a che:

- un altro istituto in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico di Tesoreria in sostituzione della precedente;
- la conseguente modifica del Regolamento sia stata deliberata dall'Assemblea dell'Ente e approvata dall'Organo di Vigilanza;
- i titoli inclusi nel Fondo, i diritti, ogni altra attività finanziaria e le disponibilità liquide del medesimo siano trasferiti ed accreditati, sulla base di ordini scritti impartiti dall'Ente, presso la nuova Tesoreria incaricata.





# *Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico*

PATRIMONIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5. L'Ente provvederà a pubblicizzare tempestivamente l'avvenuta sostituzione della Tesoreria incaricata mediante pubblicazioni conformi alle disposizioni dell'Art. 8 comma 2.
6. Sino all'individuazione e conferimento dell'incarico, anche ricorrendone gli obblighi di legge, le funzioni di depositario previste dal presente articolo sono svolte direttamente dall'ente di gestione o istituto di tesoreria appositamente delegato.

## **Art. 5 CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE**

1. Il valore nominale di ciascuna quota di partecipazione è di Euro 1.000,00 (mille/00).
2. Le quote di partecipazione sono tutte di uguale valore e con uguali diritti e sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta dell'investitore; l'investitore potrà ottenere in qualsiasi momento la trasformazione dei certificati da nominativo al portatore o viceversa ovvero il loro raggruppamento. L'emissione dei certificati, ovvero il loro successivo frazionamento, avviene per importi non inferiori al valore nominale unitario della quota, o suoi multipli. Il costo della trasformazione sarà pari a Euro 50,00 (cinquanta/00).  
I certificati sono predisposti secondo il modello approvato dalla Banca d'Italia e portano la firma di un Amministratore dell'Ente, apposta anche mediante stampiglia il cui originale viene depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, e la firma della Tesoreria Depositaria.  
In alternativa all'emissione dei singoli certificati è previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti agli investitori. Il certificato cumulativo sarà tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Tesoreria Depositaria con rubriche distinte per singoli investitori, eventualmente raggruppate per soggetti collocatori. L'investitore potrà, in ogni momento, richiedere l'emissione del certificato singolo. L'istituto potrà procedere - senza oneri per l'investitore del Fondo - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli investitori.
3. Resta facoltà dell'Ente inoltrare alla Consob, in qualsiasi momento, la richiesta di ammissione dei certificati rappresentativi delle quote del Fondo alla negoziazione in un mercato regolamentato, in conformità alla disciplina vigente.

## **Art. 6 PARTECIPAZIONE AL FONDO E VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE**

La partecipazione al Fondo è riservata ad investitori qualificati così come definiti all'articolo 26, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni, e si realizza tramite conferimento ai sensi dell'Art. 6 dello statuto dell'Ente di cui all'Art. 1 del presente Regolamento ovvero l'acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse.

Il taglio minimo di sottoscrizione è fissato in cento quote del valore nominale di mille euro cadauna. La sottoscrizione delle quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione redatta su apposito modulo ed indirizzata all'Ente direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento.

L'Ente impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'Art. 1411 c.c. – i soggetti incaricati del collocamento a trasmetterle le domande di sottoscrizione e i mezzi di pagamento relativi alle



# *Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico*

PATRIMONIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

spese di sottoscrizione di cui all'Art. 7 entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Nella domanda sono indicati, tra l'altro, le generalità del sottoscrittore, l'importo che si intende versare, le istruzioni per l'eventuale consegna dei certificati rappresentativi delle quote sottoscritte. Copia del Regolamento è consegnata gratuitamente in occasione dell'operazione di sottoscrizione. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente, a proprie spese, copia del Regolamento del Fondo.

Le quote non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lett. d), del TUF, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo;

## **Art. 7 REGIME DELLE SPESE**

1. Sono a carico del Fondo:

- la provvigione di gestione a favore dell'Ente, pari all'1,50% semestrale calcolata sul valore complessivo netto del Fondo, quale risulterà dall'ultima relazione semestrale, computando gli investimenti in titoli non quotati al netto delle plusvalenze non realizzate. Per il primo semestre o frazione di semestre la commissione sarà commisurata all'importo dei versamenti acquisiti. Tale commissione sarà corrisposta in due rate semestrali anticipate.
- il compenso da riconoscere alla Tesoreria Depositaria per le funzioni da questa svolte; tale compenso è pari allo 0,10% semestrale del valore complessivo netto del Fondo come sopra definito. Tale compenso sarà prelevato dal Fondo in rate semestrali anticipate. Per il primo semestre il compenso è commisurato all'importo dei versamenti acquisiti;
- gli oneri inerenti alla compravendita dei valori mobiliari;
- le spese di pubblicazione sui quotidiani del valore unitario del Fondo e i costi di stampa dei documenti destinati periodicamente al pubblico esclusi gli oneri attinenti a propaganda o a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese di revisione e certificazione dei rendiconti del Fondo ivi compreso quello finale di liquidazione;
- le spese per l'ammissione dei certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato e gli oneri connessi alla quotazione dei certificati medesimi;
- gli oneri connessi con i prestiti assunti ai sensi della disciplina vigente;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.
- Il contributo di vigilanza dovuto alla CONSOB.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dall'Ente mediante prelievo delle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

2. Sono a carico dei sottoscrittori:

- un rimborso delle spese sostenute dall'Ente per la costituzione del Fondo e per la raccolta degli impegni da versare all'atto della sottoscrizione. Tale rimborso sarà commisurato a titolo forfetario nella misura dell'1% dell'importo delle quote sottoscritte, salvo le eventuali possibilità di esenzione e/o di agevolazione che saranno indicate ed esplicitate secondo le previsioni normative vigenti;
- gli importi di cui sopra non sono da detrarre dall'importo nominale da versare in sede di richiamo degli impegni per la sottoscrizione delle singole quote;



# *Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico*

PATRIMONIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- le spese di trasformazione delle quote da nominative al portatore e viceversa nella misura di Euro 50,00 per ogni trasformazione;
  - le spese per la consegna di copia del Regolamento successiva alla prima nella misura di Euro 10,00 per ogni copia;
  - le spese relative alla trasmissione del mezzo di pagamento prescelto dal sottoscrittore per la riscossione dei proventi posti in distribuzione o delle somme derivanti da operazioni di rimborso parziale o finale. Tali costi si limitano alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti;
  - le spese di gestione dell'eventuale conto da accendere presso la Tesoreria Depositaria a fronte del mancato ritiro delle somme rivenienti da operazioni di distribuzione dei proventi, rimborso parziale o finale.
3. Sono a carico dell'Ente le altre spese non espressamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli investitori e, in particolare:
- le spese per l'amministrazione della Società compresi gli emolumenti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
  - l'eventuale compenso spettante al Comitato Tecnico Consultivo di cui la Società intendesse avvalersi a norma del precedente art. 3;
  - il Compenso spettante a terzi a fronte di attività di consulenza relativa all'operatività svolta dall'Ente nell'amministrazione del Fondo;
  - il compenso spettante alla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio e della revisione della contabilità dell'Ente;
  - le spese di pubblicità e di promozione per il collocamento delle quote del Fondo.

## **Art. 8 CALCOLO E PUBBLICAZIONE DEL VALORE DELLA QUOTA**

1. Il valore unitario della quota in Euro sarà calcolato con cadenza semestrale dall'Ente dividendo il valore complessivo netto del Fondo - calcolato in Euro che viene utilizzato quale unità monetaria di riferimento sulla base dei criteri di valutazione delle attività del Fondo stabiliti dalla Banca d'Italia - per il numero delle quote emesse.
2. Il valore unitario della quota in Euro verrà pubblicato con cadenza semestrale sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.fondonazionalesviluppo.it> nonché sui seguenti quotidiani: "Il Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore" e "La Repubblica", qualora le quote del fondo vengano negoziate nei mercati regolamentati.
3. Qualora il calcolo del valore della quota o la pubblicazione dello stesso siano stati sospesi a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili, l'Ente informerà direttamente la Banca d'Italia e, tramite pubblicazione sui quotidiani sopra menzionati, gli stessi investitori, nonché provvederà a detto calcolo ed alla pubblicazione dello stesso in un successivo momento.
4. Con decorrenza dalla quotazione nei mercati regolamentati, la valorizzazione della quota avviene settimanalmente il giovedì.
5. L'Ente può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.
6. Il valore unitario della quota del Fondo viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo sul sito internet dell'Ente <http://www.fondonazionalesviluppo.it>.





# *Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico*

PATRIMONIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## **Art. 9 SCRITTURE CONTABILI**

L'Ente, oltre alle scritture prescritte per le imprese dal Codice Civile, e con le stesse modalità, redige:

- a) il libro giornale del Fondo, nel quale dovranno essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;
- b) entro quattro mesi dalla fine di ogni anno, il Rendiconto in Euro della gestione del Fondo;
- c) entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, la Relazione Semestrale in Euro contenente il prospetto della composizione degli investimenti e del valore del Fondo, nonché del valore unitario delle quote.

I documenti di cui alle precedenti lettere b) e c) saranno depositati e affissi per almeno trenta giorni a partire da quello successivo alla data della redazione, nella sede dell'Ente nonché presso la sede della Banca Depositaria nel caso di incarico esterno e le filiali della stessa situate nei capoluoghi di regione.

## **Art. 10 DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI E DISCIPLINA DEI RIMBORSI**

1. L'Ente ha facoltà di procedere entro il 30 giugno di ogni anno alla distribuzione, anche parziale, dei proventi a condizione che si tratti di utili effettivamente conseguiti e risultanti dal Rendiconto approvato ai sensi dell'Art. 19 dello statuto dell'Ente. Tali utili comprendono gli interessi, i dividendi, gli utili da realizzo al netto di tutti i costi a carico del Fondo. L'Ente provvederà ad informare della distribuzione dei proventi mediante avviso da pubblicare sui quotidiani previsti dall'Art. 8 e da affiggere presso la Sede dell'Ente, della Tesoreria nonché presso la sede della Banca Depositaria ove nominata e le filiali della stessa situate nei capoluoghi di regione.

Detta comunicazione dovrà contenere:

- i proventi oggetto di distribuzione;
- l'importo che si intende distribuire;
- l'importo spettante per ogni quota;
- le modalità di riscossione;

I partecipanti al Fondo avranno diritto ai proventi messi in distribuzione nel più breve tempo possibile e compatibilmente con il calendario di Borsa.

La distribuzione dei proventi avverrà a mezzo della Banca Depositaria, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante, sulla base di una richiesta da inviarsi al gestore direttamente o anche il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. Detta richiesta dovrà essere corredata dalla cedola numerata annessa al certificato posta in pagamento. Qualora le quote siano comprese nel certificato cumulativo è sufficiente indicare gli estremi identificativi del relativo deposito presso la Banca Depositaria. L'Ente impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – i soggetti incaricati del collocamento a trasmetterle le richieste di pagamento ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

I proventi saranno corrisposti in numerario presso la Banca Depositaria o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dall'investitore che dovrà in tal caso corrispondere le relative



# *Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico*

PATRIMONIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

spese nei limiti dell'esborso effettivamente sostenuto. La spedizione di assegni, ove richiesta, avviene a rischio e spese dell'investitore.

Le somme non riscosse entro 90 giorni verranno depositate in un conto intestato all'Ente con l'indicazione che trattasi di proventi derivanti dalla distribuzione con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati.

I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il termine finale di prescrizione scada successivamente alla data di approvazione del Rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali proventi si prescrivono a favore dell'Ente.

2. I rimborsi a seguito di disinvestimenti verranno eseguiti dalla Banca Depositaria sulla base di una richiesta dell'investitore da inviare all'Ente direttamente o anche per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. Detta richiesta, contenente le istruzioni per l'esecuzione del pagamento dovrà essere corredata dal certificato rappresentativo delle quote. Qualora le quote siano comprese nel certificato cumulativo è sufficiente indicare gli estremi identificativi del relativo deposito presso la Banca Depositaria. La spedizione di assegni, ove richiesta, avviene a rischio e spese dell'investitore.

3. L'Ente impegna contrattualmente, anche ai sensi dell'art. 1411 del c.c., i soggetti incaricati del collocamento a trasmettere le richieste di rimborso ricevute, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle medesime.

La Banca Depositaria corrisponderà il rimborso presso la propria sede o, in base alle istruzioni fornite dal richiedente, in modalità telematica presso qualsiasi azienda di credito o altro titolo non trasferibile intestato al possessore delle quote; in tale ultimo caso la spedizione avverrà a rischio e spese dell'investitore.

Le somme non riscosse entro un periodo di tre mesi dall'inizio delle operazioni di rimborso verranno depositate in un conto intestato all'Ente con l'indicazione che trattasi di rimborso parziale di quote del Fondo o di somme derivanti dalla liquidazione del Fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati.

## **Art. 11 REVISIONE LEGALE E CERTIFICAZIONE**

La contabilità dell'Ente e quella del Fondo sono soggette a revisione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 58/98.

Il soggetto incaricato della revisione legale dall'assemblea ordinaria dell'Ente provvederà altresì a certificare il bilancio dell'Ente stesso ed il Rendiconto annuale e di liquidazione del Fondo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto di cui al comma precedente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano all'occorrenza della previsione di cui all'art. 5 comma 3 del presente regolamento.

## **Art. 12 FORO COMPETENTE**

Per le controversie tra i Partecipanti, l'Ente e/o la Banca Depositaria, laddove non siano dirimibili in sede di arbitrato finanziario o di mediazione civile, è competente il Foro di Roma.





# *Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico*

PATRIMONIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il presente Regolamento viene approvato, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto dell'Ente, del Testo Unico Finanziario nonché del Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio emanato dalla Banca d'Italia, dal comitato esecutivo del FONDO NAZIONALE SVILUPPO addì 30 settembre 2019. Copia del presente Regolamento viene depositata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob.

IL PRESIDENTE DEL FONDO NAZIONALE SVILUPPO  
*Marcello de Niederhausern von Rohasemberg Lipinzky*

Visto, IL CAPO DI GABINETTO  
*Massimiliano Sciava Verona*

